

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il **29 aprile 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione)

2. Modifiche agli artt. 6, 7, 12, 12-bis, 13 e 15 dello statuto sociale ai fini di adeguamento al Regolamento Emittenti EGM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

****.*.**.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. (“**Vimi**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede straordinaria, presso la sede sociale di Vimi Fasteners S.p.A. in Via Labriola 19, Novellara (RE), convocata per il **29 aprile 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, sulla proposta di modifica degli artt. 6, 7, 12, 12-bis, 13 e 15 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) al fine di recepire alcune disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”) e, nello specifico, alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti EGM disposte da Borsa Italiana con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 (l’“**Avviso**”), in relazione alla ridenominazione del mercato AIM Italia intervenuta a seguito dell’acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext..

Infatti, nell’ambito di tali modifiche, Borsa Italiana ha provveduto alla ridenominazione del mercato AIM Italia in “Euronext Growth Milan” (“**EGM**”) nonché del Nominated Adviser in “Euronext Growth Advisor” (“**EGA**”).

Viene pertanto proposto di modificare gli artt. 6, 7, 12, 12-bis, 13 e 15 dello statuto sociale, ovvero tutti gli articoli ove sono presenti i predetti riferimenti, al fine di adeguare il contenuto alle soprarichiamate disposizioni, riportando qui di seguito l’esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO VIGENTE
Articolo 6 - Capitale sociale	Articolo 6 - Capitale sociale
Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.646.245,94 (novemilioneiseicentoquarantaseimiladuecentoquarantacinque virgola novantaquattro) ed è suddiviso in n. 13.601.321 (tredicimilioneiseicentounomilatrecentoventuno) azioni senza indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.646.245,94 (novemilioneiseicentoquarantaseimiladuecentoquarantacinque virgola novantaquattro) ed è suddiviso in n. 13.601.321 (tredicimilioneiseicentounomilatrecentoventuno) azioni senza indicazione del valore nominale.
Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l’emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell’Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante	Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l’emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell’Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante

<p>conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci in data 6 luglio 2018, ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:</p> <p>(i) un primo aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del cod. civ., per massimi Euro 11.000.000 (undicimilioni) ("Primo Aumento di Capitale"), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespresso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su AIM Italia, riservata alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati (come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e 35, comma 1, lettera d) del regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.) e ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE. Il Primo Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), e comunque, entro la data ultima di regolamento del Collocamento Istituzionale (per tale intendendosi una data che ricomprende altresì l'eventuale esercizio dell'opzione c.d. Greenshoe), ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta stabilendosi che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito il Primo Aumento di Capitale.</p>	<p>conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci in data 6 luglio 2018, ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:</p> <p>(i) un primo aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del cod. civ., per massimi Euro 11.000.000 (undicimilioni) ("Primo Aumento di Capitale"), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespresso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), riservata alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati (come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e 35, comma 1, lettera d) del regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.) e ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE. Il Primo Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), e comunque, entro la data ultima di regolamento del Collocamento Istituzionale (per tale intendendosi una data che ricomprende altresì l'eventuale esercizio dell'opzione c.d. Greenshoe), ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta stabilendosi che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento</p>
---	---

<p>L'assemblea ha altresì stabilito che una tranche non superiore al valore di euro 1.000.000 (unmilione) delle azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, potesse essere destinata al servizio di un'opzione (c.d. opzione Greenshoe) da concedersi a "BPER S.p.A.", in qualità di responsabile del collocamento, per la sottoscrizione di ulteriori azioni.</p> <p>Il Primo Aumento è stato eseguito, quanto a n. 2.905.000 azioni ordinarie, per la parte relativa alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, e quanto a n. 81.500 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio, in data 31.08.2018, dell'opzione Greenshoe concessa a BPER s.p.a. per la sottoscrizione, entro il 31.08.2018, di un numero massimo di n. 294.000 azioni.</p> <p>(ii) un secondo aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, da offrirsi al pubblico in Italia, per massimi Euro 2.000.000 (duemilioni) (il "Secondo Aumento di Capitale"), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespreso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su AIM Italia;</p> <p>Il Secondo Aumento è stato compiutamente eseguito con la sottoscrizione di n. 330.000 azioni ordinarie.</p> <p>(iii) un terzo aumento di capitale gratuito, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000 (cinquemilioni) ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare da trarsi dagli utili o dall'apposita riserva di utili disponibile con emissione, di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale (il "Terzo Aumento di</p>	<p>dovrà comunque considerarsi esaurito il Primo Aumento di Capitale.</p> <p>L'assemblea ha altresì stabilito che una tranche non superiore al valore di euro 1.000.000 (unmilione) delle azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, potesse essere destinata al servizio di un'opzione (c.d. opzione Greenshoe) da concedersi a "BPER S.p.A.", in qualità di responsabile del collocamento, per la sottoscrizione di ulteriori azioni.</p> <p>Il Primo Aumento è stato eseguito, quanto a n. 2.905.000 azioni ordinarie, per la parte relativa alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, e quanto a n. 81.500 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio, in data 31.08.2018, dell'opzione Greenshoe concessa a BPER s.p.a. per la sottoscrizione, entro il 31.08.2018, di un numero massimo di n. 294.000 azioni.</p> <p>(ii) un secondo aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, da offrirsi al pubblico in Italia, per massimi Euro 2.000.000 (duemilioni) (il "Secondo Aumento di Capitale"), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespreso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su AIM Italia EGM;</p> <p>Il Secondo Aumento è stato compiutamente eseguito con la sottoscrizione di n. 330.000 azioni ordinarie.</p> <p>(iii) un terzo aumento di capitale gratuito, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000 (cinquemilioni) ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare da trarsi dagli utili o dall'apposita riserva di utili disponibile con emissione, di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale (il "Terzo Aumento di</p>
--	--



Capitale”) da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant approvato dall’Assemblea dei soci in data 6 luglio 2018, in esecuzione del piano medesimo fermo restando che il controvalore complessivo di mercato delle azioni oggetto del Piano di Stock Grant non potrà in ogni caso essere superiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni). L’Assemblea dei soci ha deliberato inoltre, di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per perfezionare e dare esecuzione al Piano di Stock Grant e al Terzo Aumento di Capitale il tutto nel rispetto del principio di cui all’art. 2346 comma 5, Codice Civile e di quanto stabilito dall’art. 2438 Codice Civile e pertanto di determinare in ossequio al Piano di Stock Grant, il numero di azioni da emettere e conseguentemente l’importo del Terzo Aumento di Capitale; stabilire ogni altro termine e condizione per l’esecuzione del Piano, ivi inclusa la durata complessiva dello stesso; prevedendo che l’efficacia delle sottoscrizioni raccolte nell’ambito del Primo Aumento di Capitale e del Secondo Aumento di Capitale, nonché delle offerte stesse, sia sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo del 10% richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di “Borsa Italiana S.p.A.” La condizione sospensiva si è avverata in data 31 luglio 2018 a seguito del rilascio, da parte di “Borsa Italiana S.p.A.” del provvedimento di ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni della Società.

L’assemblea straordinaria dei soci in data 6 luglio 2018 ha attribuito all’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 6 luglio 2023, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volta, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 10.000.000

Capitale”) da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant approvato dall’Assemblea dei soci in data 6 luglio 2018, in esecuzione del piano medesimo fermo restando che il controvalore complessivo di mercato delle azioni oggetto del Piano di Stock Grant non potrà in ogni caso essere superiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni). L’Assemblea dei soci ha deliberato inoltre, di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per perfezionare e dare esecuzione al Piano di Stock Grant e al Terzo Aumento di Capitale il tutto nel rispetto del principio di cui all’art. 2346 comma 5, Codice Civile e di quanto stabilito dall’art. 2438 Codice Civile e pertanto di determinare in ossequio al Piano di Stock Grant, il numero di azioni da emettere e conseguentemente l’importo del Terzo Aumento di Capitale; stabilire ogni altro termine e condizione per l’esecuzione del Piano, ivi inclusa la durata complessiva dello stesso; prevedendo che l’efficacia delle sottoscrizioni raccolte nell’ambito del Primo Aumento di Capitale e del Secondo Aumento di Capitale, nonché delle offerte stesse, sia sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo del 10% richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di “Borsa Italiana S.p.A.” La condizione sospensiva si è avverata in data 31 luglio 2018 a seguito del rilascio, da parte di “Borsa Italiana S.p.A.” del provvedimento di ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni della Società.

L’assemblea straordinaria dei soci in data 6 luglio 2018 ha attribuito all’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 6 luglio 2023, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volta, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 10.000.000

(diecimilioni). I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia").

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari

(diecimilioni). I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione ~~denominato~~ AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale ~~gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.~~ ("AIM Italia") **EGM.**

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari



argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal panel con riferimento alla

argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ **su EGM**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento ~~AIM Italia~~ **Emittenti EGM** come successivamente modificato **(il "Regolamento Emittenti")**.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal panel di cui al Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione

offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12-bis - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia") con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal

eventualmente assunta dal panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12-bis - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ **dal sistema EGM** deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio ~~Nominated Adviser~~ **Euronext Growth Advisor ("EGA")** e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento ~~AIM Italia~~ **Emittenti**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea ~~dell'Emittente AIM Italia~~ **della Società** con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera ~~dell'Emittente AIM Italia~~ **della Società** suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari **dal sistema EGM**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni ~~sull'AIM Italia~~ **sul sistema EGM** trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento ~~AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato~~ ("Regolamento ~~Emittenti AIM Italia~~") **Emittenti** con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal

<p>Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.</p> <p>Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi	<p>Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.</p> <p>Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia sul sistema EGM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi
---	---

dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell’articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; - richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.	dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia ; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi dell’articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia ; - richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia sul sistema EGM delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia . Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia sul sistema EGM per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.
---	---

Valutazioni sulla ricorrenza del diritto di recesso

L’assunzione della deliberazione relativa alle modifiche allo Statuto proposte non comporta l’insorgere del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 del codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) di modificare gli articoli 6, 7, 12, 12-bis, 13 e 15 dello statuto sociale, come risultante dalla relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alla nuova ridenominazione del mercato AIM Italia in “Euronext Growth Milan” e del Nominated Adviser in “Euronext Growth Advisor”;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Fabio Storchi e all’Amministratore Delegato, Dott. Sargenti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e per compiere tutti gli atti e negozi necessari a tal fine e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti di legge, nonché per apportare tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità e, comunque, ai fini dell’iscrizione presso il competente registro delle imprese”.*

* * *

Novellara, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

